



**REGIONE
PUGLIA**

ASSESSORATO AL WELFARE

L'ASSESSORE



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20180085897
05/12/2018 11:43
450XMD
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Bari, 29 novembre 2018
Prot. n. 00438/s.p.

**Al Presidente della Giunta Regionale
Dr. Michele Emiliano**

**Al Presidente del Consiglio Regionale
Mario Loizzo**

**Al Consigliere Regionale
Dott. Paolo Pellegrino**

**E, p.c.
Al Capo di Gabinetto del Presidente
Dr. Claudio Stefanazzi**

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere Regionale Paolo Pellegrino (prot. 20180080295 del 13/11/2018). Riscontro

Con riferimento all'interrogazione avente ad oggetto "Inclusione IVA nella tariffa dei servizi SAD e ADI erogati con buoni di servizio per anziani e disabili della Regione Puglia – Criticità", si precisa quanto segue.

Premessa

- con propria Del. G.R. n. 630 del 30 marzo 2015 la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida regionali per l'organizzazione delle cure domiciliari integrate (CDI), così che sia i Comuni associati in Ambiti territoriali che le ASL hanno nelle Linee Guida un unico riferimento per definizioni e per modalità organizzative delle cure domiciliari integrate, omogenei indirizzi per la compartecipazione finanziaria e analogo strumento per definire le necessarie intese (Accordo di Programma);
- le prestazioni di tipo sociosanitario (componente sociale) e socio assistenziale che possono essere integrate con quelle di tipo sanitario, nell'ADI di I e di II livello sono disciplinate dagli artt. 87 e 88 del Regolamento Regionale n. 4/2007, come novellato dal Reg. R. n. 11 del 7 aprile 2015;
- le prestazioni domiciliari integrate da parte dei Comuni possono essere gestite in forma diretta, in economia o in affidamento a terzi, attraverso le forme previste dalla normativa vigente. Inoltre per le prestazioni socio-assistenziali prescritte dal PAI anche in ottica di conciliazione e per il potenziamento delle dimensioni di continuità e qualità dell'assistenza domiciliare ai pazienti senza il necessario supporto familiare, i Comuni possono far ricorso anche all'acquisto di prestazioni con lo strumento del "buono servizio" per sostenere il pagamento delle prestazioni medesime da parte dei cittadini, che scelgono il soggetto erogatore dall'apposito Catalogo regionale dell'offerta;

www.regione.puglia.it

1

L'Assessore al Welfare
Via Gentile n.52 - 70121 - Bari
mail: segreteria.welfare@regione.puglia.it

Permanente

*RISPOSTA
URG. 1288*



- quando i Comuni scelgono come modalità di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie assistenziali (ADI) di propria competenza, ovvero delle prestazioni socio-assistenziali (SAD), quella dell'acquisto di prestazioni sulla base di un apposito contratto di servizio con le Unità di offerta erogatrici a condizioni e tariffe predefinite, possono richiedere la caratterizzazione del servizio erogato anche mediante prestazioni aggiuntive ovvero modalità erogative qualitativamente più elevate, in un rapporto di contrattazione che non può in ogni caso ignorare il rispetto dei CCNL di riferimento e la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e favorendo la scelta dell'utente;
- per la determinazione della tariffa delle prestazioni SAD e ADI (componente sociale) si è ritenuto di sviluppare uno studio di fattibilità, utilizzando come approccio metodologico quello ispirato all' "Activity Based Costing", che connette l'entità delle risorse assorbite per le attività svolte ai risultati prodotti, sulla base degli standard organizzativi e funzionali di cui agli artt. 87 e 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- **Sono, a tal fine, considerati i costi diretti di personale e i costi indiretti e comuni, al fine di addivenire alla determinazione di un costo medio per le risorse impiegate,** specificando che sono oggetto del presente provvedimento esclusivamente le prestazioni sociali del SAD e le prestazioni socio-sanitarie dell'ADI che restano a carico del Comune con la compartecipazione dell'utente, ovvero, per le maggiori prestazioni a domanda individuale, a carico dell'utente salvo compartecipazione del buono servizio;
- **la tariffa deve intendersi tariffa massima di riferimento regionale,** rispetto alla quale i Comuni possono operare, mediante le procedure negoziali ovvero di affidamento dei servizi, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di organizzazione e strutturali prescritti dagli artt.87 e 88 Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i., al fine di individuare la tariffa economicamente più conveniente da praticarsi dai soggetti gestori, in presenza di eventuali economie di scala ovvero specifiche esternalità positive.
- come ampiamente illustrato in narrativa all'interrogazione *de quo*, la determinazione della tariffa di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio-sanitarie erogate in SAD e ADI ex art. 87 e art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 è stata definitivamente approvata con Del. G.R. 26 maggio 2015, n. 1160;
- la determinazione della tariffa di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio-sanitarie erogate in SAD e ADI di cui alla Dgr. N. 110/2015, come previsto dal art. 32 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. è avvenuta a valle di un processo di consultazione con le associazioni datoriali e d'intesa con l'ANCI regionale;



- in data 22 maggio 2015 si è svolta una riunione di lavoro per illustrare gli indirizzi per la determinazione delle tariffe SAD e ADI alle principali associazioni datoriali impegnate nel settore dei servizi socio-sanitari per persone non autosufficienti, ivi inclusa la domiciliarità e alla stessa riunione hanno preso parte i rappresentanti di: ACI, Alleanza Cooperative Italiane per la Puglia, FAC Puglia (ASSOAP, AGESPI, UNEBA), AIOP Puglia, Federazione Sanita, Confcooperative, ANSDIPP Puglia.

Riscontro nel merito

Si precisa ed evidenzia, a margine del lungo iter svolto e ai fini di illustrare le modalità applicative, quanto segue;

- il lavoro illustrato nello studio di fattibilità di cui all'Allegato 1 alla Dgr. 1160/2015, quindi, è stato sviluppato nel solco degli indirizzi nazionali già assegnati ai Comuni per il potenziamento dei servizi SAD e ADI a valere sulle risorse del PAC- Servizi di Cura per gli Anziani, che l'Autorità di Gestione PAC (Min Interno) ha concertato e approvato in sede di Comitato di Indirizzo e di Sorveglianza cui partecipano tra gli altri le Regioni interessate e le delegazioni ANCI delle stesse Regioni;
- sulla base del medesimo studio di fattibilità e degli indirizzi operativi in esso forniti, con Dgr. 1160/2015, quindi si è provveduto ad approvare le seguenti tariffe "massime" di riferimento regionale:

**A) Tariffa di riferimento ADI - componente sociale
(art. 88 Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.)**

Tariffa per ora erogata all'utente

Euro 20,00 (ADI base)

Tariffa per ora erogata all'utente

Euro 27,37 (ADI integrata con teleassistenza)

B) Tariffa di riferimento SAD (ex art. 87 Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.)

Tariffa per ora erogata all'utente Euro 18,36

**C) Tariffa di riferimento SAD - ADI (prestazioni
"OSS") a domanda individuale**

Tariffa per ora erogata all'utente Euro 18,45.



- Come in premessa già anticipato, al fine della determinazione delle tariffe di riferimento regionale per le Cure Domiciliari integrate, si è proceduto con un approccio ispirato all' "Activity Based Costing", che connette l'entità delle risorse assorbite per le attività svolte ai risultati prodotti, sulla base degli standard organizzativi e funzionali di cui agli artt. 87 e 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i..
- I parametri considerati per la tariffazione delle prestazioni sociosanitarie SAD/ADI a compartecipazione ASL/Comuni sono stati i seguenti:
 - a) Costo medio del personale sulla base dei principali CCNL Coop)
 - b) Costi indiretti e comuni (coordinamento, centrale di monitoraggio e assistenza, **altri costi indiretti...**)
 - c) Tutti i costi sono da considerare al lordo, cioè comprensivi, di ogni altro onere fiscale, assicurativo, previdenziale sostenuto dall'azienda erogatrice, e quindi quale che sia il suo regime fiscale.

Tanto premesso e considerato, l'osservazione contenuta nell'interrogazione in oggetto per cui *"nella determinazione della tariffa regionale, non siano stati concettualmente previsti [...] elementi di natura fiscale, tra cui l'Imposta sul Valore Aggiunto"* con la seguente richiesta di *"regolamentare il meccanismo di determinazione delle tariffe rispetto all'applicazione dell'IVA"* non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni:

1. La metodologia *Activity Based Costing*, che connette l'entità delle risorse assorbite per le attività svolte ai risultati prodotti, sulla base degli standard organizzativi e funzionali di cui agli artt. 87 e 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.. già considera tutte le componenti di costo che concorrono alla composizione del valore lordo di produzione ed erogazione di un servizio al lordo di qualsivoglia onere fiscale e tributario, così come di qualsivoglia ulteriore costo indiretto;
2. Qualsiasi sistema pubblico di determinazione di una tariffa di riferimento, per ovvie ragioni di trasparenza ed equità, non può concepire una tariffa (ribadiamo, intesa quale massimo importo di riferimento per la spesa pubblica o privata che sia) da esporre ad un successivo esito "aleatorio" sulla base del regime fiscale adottato dal singolo e specifico soggetto Gestore, con conseguente indeterminatezza – a carico del Soggetto pubblico acquirente o del singolo cittadino privato – del costo finale effettivo da corrispondersi;
3. La tariffa approvata con Dgr. n. 1160/2015 è intesa e Deliberata quale "tariffa massima" di riferimento regionale e – pertanto – alcun elemento di costo ulteriore può essere aggiunto oltre tale tetto massimo stabilito, tanto più che gli oneri fiscali e tributari risultano già calcolati e assorbiti nel sistema di calcolo *Activity Based Costing*;



4. Per le medesime motivazioni di cui ai precedenti punti e in particolar modo per le motivazioni esposte al punto 2), le tariffe esibite sul Catalogo Telematico dell'Offerta ex A.D. n. 390/2015 garantiscono massima certezza e trasparenza per il cittadino-utente finale dei servizi, che al momento della scelta-acquisto delle prestazioni su piattaforma telematica, deve necessariamente poter conoscere un costo unitario lordo e definitivo rispetto a cui parametrare le proprie possibilità e aspettative; pertanto, le tariffe esibite si intendono sempre e senza eccezione alcuna IVA inclusa, al pari dei sistemi di tariffazione previsti dalle carte dei servizi nel settore energetico, della telefonia ecc...
5. Il differente regime fiscale a cui il Soggetto Gestore aderisce in base alla sua propria natura giuridica e alla propria struttura organizzativa, in ultima analisi, non può comportare aggravio di costo ulteriore a carico delle risorse pubbliche o della compartecipazione privata, oltre il tetto massimo di riferimento "lordo" della tariffa determinata con Dgr. n. 1160/2015, mentre certamente potrebbe lasciare spazio alla unità di offerta di esibire una tariffa inferiore al massimo se il suo regime fiscale consente di abbattere l'incidenza di alcune voci nel costo complessivo di produzione.

In conclusione è appena il caso di evidenziare che anche quando il costo di una prestazione viene determinato per unità erogata (es. con il cd. Minutaggio delle prestazioni elementari) e non per costo sostenuto, il costo unitario di un'ora di prestazione è sempre esposto in modo onnicomprensivo.

L'Assessore al Welfare
Salvatore Ruggari

